

IN BREVE n. 018-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

comunicato ISTAT: 15/04/2011 per il mese di **MARZO**

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	100,26	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
2009 %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4	135,3 -,1	135,8 0,2	135,4 0,1	135,5 0,2	135,6 0,7	135,8 1,0
2010 %	136,0 1,3	136,2 1,3	136,5 1,5	137,0 1,6	137,1 1,5	137,1 1,3	137,6 1,7	137,9 1,5	137,5 1,6	137,8 1,7	137,9 1,7	138,4 1,9
	nuova Base di riferimento: 2010 = 100 Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011 %	101,2 2,2	101,5 2,3	101,9 2,5									

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)."

Pertanto i seguenti suggerimenti forniti fino ad ora valgono solo per il calcolo degli incrementi avvenuti fra il 1995 e il 2010.

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE MESE DI MARZO 2011 (per cessazioni 15 marzo - 14 aprile 2011)

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 marzo 2011 al 14 aprile 2011, è pari al 1,192576 % (rif. legge 297/82).

L'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT con esclusione dei tabacchi lavorati è al valore di 101,9.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75% del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: **marzo 2011**

Aggiornato il 15 aprile 2011

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	101,9
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+2,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+4,0

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

Costo vita - l'inflazione riprende: + 2,5 rispetto all'anno precedente e + 4 rispetto a due anni !

CASA OCCUPATA e FISCO

La Ctr Lazio con sentenza 28 febbraio 2011 n.66/22 ha riconosciuto che la presenza di un inquilino moroso, difficilmente sfrattabile, giustifica una riduzione del valore dell'immobile accertato ai fini del registro.

DALLA CASSAZIONE

Contributi previdenziali ante 2001- deducibilità legata all'obbligo

Per contributi previdenziali versati "in ottemperanza a disposizioni di legge" (gli unici deducibili dal reddito fino alla riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare del 2001) si intendono solamente quelli obbligatori e non anche i contributi pagati volontariamente.

Corte di Cassazione - sentenza n. 8208/2011

Reddito del professionista per cassa

Il reddito del professionista, anche se assoggettato a ritenuta di acconto, ai fini fiscali va dichiarato secondo il principio di "cassa" e non di "competenza".

Corte di Cassazione - sentenza n. 8626 del 15 aprile 2011

Commercialista che sbaglia tenuto a risarcire

Non sono ammessi errori grossolani.

Deve risarcire i danni il commercialista che non adempie all'incarico di predisporre le dichiarazioni dei redditi dei clienti con la diligenza e la perizia che si richiedono al professionista nell'espletamento dell'incarico ricevuto.

Corte di Cassazione Civile sez. III - sentenza n. 8860 del 18 aprile 2011

ALCUNE DOMANDE e COSTATAZIONI

- Tutti parlano della spesa previdenziale, macigno del nostro deficit.....ma non ho mai sentito alcuno chiedere quanto incide in questo deficit la spesa amministrativa.
- L'Axa chiede di abolire l'età pensionabile: perché lo Stato deve decidere quale è l'età del pensionamento? Occorre promuovere la flessibilità nei sistemi di lavoro e far sì che ciascuno possa rimanere in attività quanto lo desidera. Il sistema deve essere neutrale lasciando la scelta alle singole persone.
Una obiezione: quanto però non si inciderà sulla disoccupazione giovanile?
Ricordiamo che la preoccupazione principale dei giovani è quella di non riuscire a trovare una fonte di reddito stabile.
- Nei giovani la pensione è un miraggio? O piuttosto un buco nero.
Le nuove generazioni sono poco fiduciose per il loro futuro previdenziale e scarsamente informate sui meccanismi del sistema pensionistico verso il quale c'è invece un pessimismo diffuso: pur versando regolarmente la pensione non sarà sufficiente per vivere serenamente la vecchiaia.
Di fronte a questa incertezza c'è chi pensa che sarebbe meglio aver in tasca i contributi che daranno solo una futura pensione assai misera, seppur la daranno.....
- Si paventa una futura carenza di medici.

Vera? falsa?

Nel 2018 avremo 3,5 medici ogni 100 abitanti, ma la media europea è di 3,1.

- La reperibilità va utilizzata solo in emergenza: non si può ricorrere sempre, facendo saltare il necessario riposo e retribuendola come straordinario: l'uso distorto comporta un danno erariale risarcibile (da Sole 24 ore Sanità - avv. Paola Ferrari)

TOTALIZZAZIONE - SI' AL CUMULO

Se il pensionato continua a lavorare ha diritto al supplemento.

Il pensionato che, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, continua a lavorare e a versare contributi in una delle gestioni comprese nel cumulo dei periodi assicurativi potrà chiedere la liquidazione del supplemento sempre che detta gestione preveda nel proprio ordinamento l'istituto del supplemento.

Lo precisa Inps con messaggio n. 8959 del 15 aprile 2011 sulla base di una direttiva del Ministro del lavoro.

CASSE PRIVATIZZATE e PRO RATA da Sole 24 ore del 19 aprile 2011

Il principio del cosiddetto "pro rata temporis" stabilisce che gli enti di previdenza privatizzati possano adottare provvedimenti di variazione per ogni criterio di determinazione del trattamento pensionistico con il rispetto di diritti acquisiti e anzianità assicurative già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche stesse.

Inizialmente, la legge 335/95 (articolo 3, comma 12) aveva introdotto un principio rigido del rispetto del pro rata, affermando che variazioni di aliquote, coefficienti e altri parametri dovessero avvenire «nel rispetto del pro rata».

La Finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, articolo 1 comma 763) ha attenuato il vincolo tramite un diversa formulazione. La norma ora prevede che si possa intervenire avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche.

Intervista a Michele De Luca, presidente della sezione Lavoro della Cassazione (in Sole 24 ore):

I lavoratori, anche gli iscritti a enti privatizzati, nel caso in cui si succedano sistemi diversi di calcolo della pensione, hanno diritto, nel rispetto del principio dei pro rata, ad altrettante quote di pensione, da calcolare in relazione a ciascun periodo di anzianità maturata secondo il sistema, rispettivamente, in vigore.

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE 8847 e 8848 (documenti 109 e 110)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Quel magnifico biennio 1859-1861 (libretto)

Data di emissione il 29 marzo 2011

Roma Capitale 2011

Data di emissione il 21 aprile 2011

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

L'Inps, con messaggio n. 9042 del 18 aprile 2011, ribadisce che, l'interruzione della gravidanza che si verifichi a decorrere dal 180° giorno (compreso) dall'inizio della gestazione è da considerare parto, con conseguente riconoscimento del diritto al congedo di maternità ed al correlativo trattamento economico.

Si considera aborto, invece, con conseguente diritto all'indennità di malattia, l'interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza che si verifichi entro il 179° giorno dall'inizio della gestazione.

La data di inizio della gestazione è individuata conteggiando a ritroso 30 giorni dalla data presunta del parto, senza includerla nel computo.

D.P.R. 25 novembre 1976 numero 1026

***“Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
sulla tutela delle lavoratrici madri”***

Art. 12. Ai fini dell'art. 20 della legge, l'interdizione spontanea, o terapeutica, della gravidanza che si verifichi prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione si considera aborto.

E considerata invece come parto, a tutti gli effetti, l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione.

Per il computo dei periodi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'inizio dello stato di gravidanza è stabilito secondo i criteri fissati dal primo comma dell'art. 4 del presente decreto (per la determinazione dell'inizio del periodo di gravidanza ai fini previsti dall'art. 2, secondo comma, della legge, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data del parto, indicata nel certificato medico).

**Vedi anche in: GENERALITA' - LAVORATRICE MADRE MEDICO
CD Collana Universalia Multimediale ENPAM**

INPS 2011 - PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA, MATERNITA' e TUBERCOLOSI

Con circolare n. 69 del 20 aprile 2011, l'Inps rende noti, ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2011, gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le categorie di lavoratori interessati (lavoratori soci degli organismi cooperativi, lavoratori agricoli a tempo determinato, compartecipanti familiari e piccoli coloni, lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici autonome), le suddette prestazioni economiche per l'anno 2011.

Relativamente all'indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all'indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all'indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 69 del 20.04.2011 (documenti 111)

CERTIFICATI CARTACEI DI MALATTIA

Nell'ipotesi in cui il medico non proceda all'invio on line del certificato di malattia perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica (ad es. eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso o da medici privati ancora non abilitati all'invio telematico) e lo rilasci in forma cartacea, il lavoratore deve presentare l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'Inps, secondo le modalità tradizionali. L'Inps, al fine di non penalizzare il lavoratore nell'esercizio dei suoi diritti, ha l'obbligo di accettare ancora la certificazione di malattia pervenuta in formato cartaceo nei casi previsti (Inps - messaggio del 20 aprile 2011, n. 9197: *“in ogni caso in cui il medico che non proceda all'invio on line del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'Inps, secondo le modalità tradizionali”*). L'Inps precisa inoltre che è in avvio un attento sistema di monitoraggio, completamente automatizzato che provvederà a segnalare alle Autorità competenti, al fine dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare, la ricezione da parte dell'Inps dei certificati cartacei, inviati da medici del SSN o con esso convenzionati.

ATTESTAZIONI DI REGOLARITA' DEL FISCO SENZA BOLLO

Le attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dall'Agenzia delle Entrate agli enti privati che svolgono attività di natura pubblicistica sono esenti dall'imposta di bollo.

Infatti, questi documenti non assumono natura di certificazione perché non hanno lo scopo di attestare qualità personali, stati e fatti, ma di confermare la corrispondenza tra le dichiarazioni del contribuente e i dati in possesso del Fisco.

Di conseguenza, a queste attestazioni di regolarità fiscale e alle relative richieste all'Agenzia non si applica l'imposta di bollo di 14,62 euro.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risol. n. 50/E del 22.04.2011
(documenti 112)**

CEDOLARE SECCA AFFITTI

Riportiamo le istruzioni e la modulistica per poter usufruire della cedolare secca sugli importi di affitto di abitazioni e loro pertinenze. La domanda sol mod. 69 va presentata all'Ufficio delle Entrate ove è stato registrato il contratto e nel contempo va data comunicazione della opzione mediante raccomandata all'inquilino. A giugno e novembre va poi fatto il versamento di anticipo (per quest'anno rispettivamente il 40 e 60 % sull'85% di quanto dovuto: 21% per i “contratti a canone libero” e 19% per i “contratti a canone concordato”).

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE mod. 69 e istruzioni (documenti 113 e 114)

Vedi anche BREVIA 16 e 17

DA ITALIA OGGI - L'ENPAM ANNUNCIA LA RIFORMA

In particolare:

- Il lavoro di riforma interverrà sulla aliquote contributive e sui rendimenti, ma lascerà invariata la scelta sul momento del pensionamento, a fronte però di penalizzazioni commisurate alla aspettativa di vita post-lavorativa
- Non verranno toccate le pensioni in essere
- Verranno fatti salvi i diritti acquisiti prima della riforma nel rispetto del cosiddetto principio del pro rata
- In base alla sofferenza del fondo speciale degli ambulatoriali esterni, il fondo avrebbe un peso di circa il 3%, esistendo inoltre un vincolo di solidarietà che lega fra loro i fondi e che la sostenibilità va garantita per legge dall'ente nel suo insieme.

PROSSIMA CARENZA DI LAUREATI IN MEDICINA - VERO o FALSO?

Gli Amministratori paventano carenza di medici nei prossimi anni. Vero o Falso?

Dicono un 40% in meno degli attuali (cioè sulla plethora!).

Il rientro entro certi parametri, peraltro già superiori a quelli della media europea, spaventano gli Amministratori (ai quali si potrebbe anche imputare una mancanza di programmazione) che preferiscono una abbondanza su cui pescare gli operatori: o mangi questa minestra o salti dalla finestra..... rintuzzando così le eventuali giuste maggiori pretese (sia economiche che di rispetto al ruolo e al lavoro) in caso di numero contingentato.

Intanto attualmente negli ospedali continuano i contratti libero professionali per risparmi economici e i medici, pur di lavorare, continuano a dire sì con gravi danni nel loro futuro previdenziale.